BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021 (art. 11 L. 431/98 – art. 12 L.R. 36/05)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 07/115 DEL 16/09/2021.

RENDE NOTO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso riguarda il Fondo Regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021, che prevede la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazioni sostenuti nell'anno 2021, secondo le modalità e le finalità stabilite dall'art. 11 della Legge 431/1998 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2009 e s.m.i.

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO GENERALE EX LEGE 431/1998

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P (L.R. 36/2005 e ss. mm. e i.i.) e gli alloggi di civile abitazione, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) avere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, ovvero avere permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs n. 286/1998; per i cittadini immigrati da uno Stato non aderente all'Unione Europea è richiesta la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Marche.
- c) residenza anagrafica nel Comune di Castelfidardo e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- d) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località del territorio italiano;
- e) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE, non sia superiore a:
- FASCIA A: Valore ISEE non superiore ad € 5.983,64 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 11.967,28 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo familiare monopersonale.

Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio;

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Servizi Socio Educativi sito in Via C. Battisti, 48, e scaricabile dal sito www.comune.castelfidardo.an.it

Le domande vanno presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 29 ottobre 2021, corredate da tutta la documentazione necessaria, con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì ore 09:00 alle ore 12:30 e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00;
- spedizione con racc. A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Castelfidardo-Ufficio Servizi Socio Educativi, Via C. Battisti, 48 - 60022 Castelfidardo(AN);
- via posta elettronica certificata (pec) a: comune.castelfidardo@pec.it

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona istante oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- ISEE in corso di validità (anno 2021);
- codice fiscale del richiedente;
- contratto di locazione regolarmente registrato con gli estremi della registrazione;
- copia del modello di pagamento dell'imposta di registro anno 2021 o della comunicazione dell'esercizio dell'opzione cedolare secca da parte del locatore;
- ricevute fiscali dell'avvenuto pagamento canone di locazione per l'anno 2021 o contabile del bonifico eseguito con espressa causale riferita al pagamento dei canoni.

Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni o la contabile dei bonifici dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 gennaio 2022;

- > nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile, datata e sottoscritta, (con allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità) che attesti il pagamento dei canoni di locazione;
- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta di soggiorno o permesso di soggiorno del richiedente;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, la relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità (verbale di invalidità civile INPS);
- eventuale sentenza di separazione legale;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- codice IBAN del richiedente, qualora non venga scelta la modalità di riscossione diretta (il codice IBAN deve corrispondere a quello del soggetto che presenta la domanda di contributo, fermo restando che eventuali variazioni delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente comunicate al Responsabile del procedimento, pena la mancata liquidazione del contributo);
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0), pena l'esclusione.

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.

Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura d'istruttoria, la stessa verrà esclusa.

Non è previsto l'ausilio del personale comunale nella compilazione delle domande.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate e documentate, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE ed è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 50% del valore ISEE, per un massimo di contributo pari ad 1/5 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2021.

Il contributo da assegnare sarà aumentato del 25%, anche oltre il tetto fissato, per nuclei familiari con presenza di:

- componenti ultrasessantacinquenni;
- componenti portatori di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o disabili (invalidità superiore al 66%);
- componenti in numero superiore a 5 unità;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria prevista dall'art. 1, comma 1, del D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 nel rispetto dell'art. 4 della L.R. 36/2005.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili.

Il canone massimo riconoscibile ai fini del contributo è stato fissato in € 620,00 mensili, al netto degli accessori.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare annuo del canone di locazione

Qualora il richiedente successivamente alla presentazione della domanda, trasferisca la propria residenza in una altro Comune, potrà essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi (pagati) di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Il richiedente dovrà comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ad uso abitazione, modifica dati bancari, ecc.

Il Comune di Castelfidardo è autorizzato a trattenere eventuali contributi a compensazione di obbligazioni finanziarie inadempiute nei confronti del Comune stesso.

Qualora, a seguito dell'inserimento dei dati forniti dal richiedente all'interno del portale informatico della Regione Marche, la richiesta di contributo venga automaticamente respinta in base a parametri di calcolo prestabiliti dal software di sistema, il Comune di Castelfidardo non potrà essere considerato responsabile dell'esclusione del contributo in parola.

Art. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Verrà predisposta una graduatoria in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull' ISEE. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è fissato in € 620,00 mensili, al netto degli oneri accessori.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, ulteriore documentazione ritenuta necessaria entro il termine 15 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza dal contributo.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione e ne faccia espressa richiesta al Comune entro 10 giorni dal subentro. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede ad erogare il contributo agli eredi che abbiano presentato la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate o dimostrino di avere comunque accettato l'eredità.

Art. 7 - NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS) o quelli previsti dal Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Il richiedente precisa:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda e copia della medesima.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo non è concedibile.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10 comma 2 L. 431/998);

Art. 8 - VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia, in particolare quelle da cui vengono risultano redditi pari a zero.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge e comporteranno la perdita del beneficio. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il dott. Samuele Montecchia, Ufficio Servizi Socio Educativi, tel. 0717829367, e-mail servizioutenti@comune.castelfidardo.an.it

Castelfidardo, il 20 settembre 2021

Il Responsabile del VII Settore Sampaolo Stefania